

N.	509
Reg. II	2-R. solo
Vol.	3 Anni 2

ATTO COSTITUTIVO DELLA
Associazione **Il Colore Viola** ONLUS

1097
9672
108
372

17/1/77

L'anno 2010, il giorno 27 del mese di Novembre in Belvedere di Tezze, in Via Gerf.

Dalla Chiesa n.°41, sono presenti i signori:

- Fabris Chiara, nata a Bassano del Grappa (VI) il 30/09/1971, residente in via Gaidon n°95, 36022 Cassola (VI), C.F. FBRCHR71P70A703H;
- Cherubin Roberta, nata a Camposampiero (PD) il 07/07/1974, residente in via Motte n° 8/D, 35018 San Martino di Lupari (PD), C.F. CHRRRT74L47B563H;
- Leszl Giulia, nata a Bassano del Grappa (VI) il 07/03/1965, residente in via Rovigo n°19, 36022 Cassola (VI) C.F. LSZGLI65C47A703D;
- Reghellin Luigi, nato a Schio (VI) il 17/04/1959, residente in Via Confalonieri 24 Zanè (VI), C.F. RGHLGU59D17I531S;
- Ines Colle, nata a Belluno (BL) il 17/09/1971, residente in Via Gen dalla Chiesa 41, 36056 Blevedere di Tezze (VI) CF. CLLNSI71P57A757F;
- Menti Liana Maria Giustina, nata a Valdagno (VI) il 28/02/1964, residente in Via Confalonieri 24 Zanè (VI) C.F. MNTLMR64B68L551I.

Viene eletto Presidente dell'assemblea la Sig.ra Fabris Chiara che invita la sig. Leszl Giulia, la quale accetta, a redigere il presente verbale in qualità di Segretario.

Si prende atto che tutti i soci sono presenti all'assemblea. A questo punto il Presidente pone ai voti la nomina del Presidente, all'unanimità viene confermato quale legale rappresentante dell'associazione la Sig.ra Fabris Chiara fino a revoca.

Quindi si procede all'elezione del Consiglio Direttivo che risulta perciò così composto:

la Sig.ra	Fabris Chiara	Presidente
la Sig.ra	Cherubin Roberta	Vice Presidente;
la Sig.ra	Leszl Giulia	Segretario tesoriere.

Il Presidente ringrazia per la fiducia accordatagli ed espone lo Statuto dell'Associazione. Dopo ampia discussione, avendo tutti preso parola, si approva all'unanimità l'allegato statuto.

Art. 1

Tra i presenti e quanti in seguito vorranno aderirvi è costituita l'associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE Il Colore Viola ONLUS con sede legale in Belvedere di Tezze, attualmente in Via Gen. Dalla Chiesa n.°41.

Art. 2

L'associazione è priva di personalità giuridica e non ha scopo di lucro. I suoi scopi sono quelli meglio specificati nello Statuto che si allega al presente atto costitutivo.

Art. 3

L'Organo Direttivo e il Presidente eletti in sede di costituzione dall'Associazione restano in carica fino a revoca a decorrere dalla data di costituzione dell'associazione.

Vengono altresì stabilite le quote associative per l'anno 2011:

Socio Ordinario : 10 euro; Socio Sostenitore: 15 euro e saranno valide fino ad eventuale variazione.

Art. 4

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2010.

Belvedere di Tezze, 26 novembre 2010

FIRMATO:

Quirico Pini

Roberto Chiusari

Giulio Pini

STATUTO ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE

Art. 1. E' costituita una Associazione denominata *Il Colore Viola* ONLUS

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro anche indiretto e l'attività è esclusivamente svolta per fini di solidarietà.

L'Associazione ha durata illimitata.

SEDE

Art. 2. L'Associazione ha sede legale in Belvedere di Tezze, attualmente in Via Gen. Dalla Chiesa n.°41 e può svolgere la propria attività nell'ambito della regione e provincia. Il cambio della sede all'interno della medesima provincia, non costituisce variazione statutaria.

SCOPI

Art. 3. L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha finalità di solidarietà sociale.

Scopi dell'associazione sono la tutela dei soggetti in età evolutiva affetti da epilessia e la promozione di ogni iniziativa volta a favorire la prevenzione e cura della malattia, allo sviluppo di una cultura priva di pregiudizi sociali e alla rimozione di disposti discriminatori.

Per perseguire tali scopi l'Associazione si prefigge di:

- a) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici, anche promuovendo, in ambito locale, congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sugli aspetti sociali e scientifici dell'epilessia, anche patrocinando studi e ricerche;
- b) promuovere, coordinare, indirizzare e incentivare ogni iniziativa posta in essere da Enti e organizzazioni private e pubbliche dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all'integrazione sociale e alla tutela giuridica dei soggetti con epilessia;
- c) avviare e mantenere rapporti con i competenti organi regionali, nazionali ed internazionali per ottenere leggi, regolamenti e provvedimenti a favore delle persone con epilessia;
- d) partecipare, ove richiesto con enti pubblici, privati e altre associazioni alla definizione e attuazione dei programmi in campo promossi dalle sezioni territoriali ed a quelli, inerenti l'epilessia, di Enti privati pubblici o di diritto pubblico;
- e) organizzare e promuovere anche in collaborazione con altre associazioni conferenze e corsi d'informazione, formazione e aggiornamento per operatori, pubblici e privati, in particolare del mondo della scuola in ogni suo ordine e grado, a contatto con le persone affette da epilessia, loro famiglie e persone degli ambiti da essi frequentati, al fine di migliorare l'integrazione sociale tramite una razionale conoscenza delle specificità connesse al vivere, direttamente o indirettamente, questa patologia;
- f) fornire ogni tipo di servizio e/o attività necessario al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connessa.

SOCI E SOSTENITORI

Art. 4. L'attività del Socio a favore dell'Associazione e/o degli associati è volontaria e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al Socio che presta la Sua opera a favore dell'Associazione e/o degli associati possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalla organizzazione stessa. La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 5. L'Associazione si compone di soci fondatori, soci ordinari, sostenitori. Quando non specificamente indicato, per Socio, si intenderà quello "ordinario".

Art. 6. Sono Soci:

- a) **FONDATORI** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono formalmente intervenuti all'atto costitutivo. Hanno diritto di voto in quanto tali, ma, solo se ammessi quali Soci Ordinari in conformità alle norme del presente statuto.
- b) **ORDINARI** le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

I soci devono impegnarsi a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 7. **SOSTENITORI**

Sono sostenitori gli enti, gli istituti, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono a sostenere le attività dell'Associazione e che condividono le attività dell'Associazione stessa. I sostenitori, non hanno diritto di voto né obbligo di partecipazione alle attività sociali.

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Art. 8. **DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA**

Il consiglio Direttivo delibera di anno in anno, in concomitanza con l'approvazione del rendiconto consuntivo, l'ammontare della quota associativa, rispettivamente dovuta dai Soci.

Art. 9. **CRITERI DI AMMISSIONE**

Coloro che intendono essere iscritti tra i Soci dell'Associazione dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Essi devono impegnarsi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione.

La richiesta di adesione, dopo la verifica di corrispondenza alle norme del presente statuto, dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo.

L'iscrizione si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salvo quanto disposto nel successivo art.10.

Art. 10 **DIRITTI E DOVERI DELGLI ASSOCIATI**

I Soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali ed hanno diritto di voto. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, volontario e non può avere carattere temporaneo, impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Il Socio ordinario è tenuto al pagamento della quota associativa annua.

Art. 11. ESCLUSIONE

La qualità di Socio si perde:

- a) per volontà espressa con comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, in caso di opposizione formale tale esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea.
- b) per morosità: le quote associative devono essere versate entro il 30 settembre di ciascun anno, il mancato versamento della quota sociale entro la data stabilita, produrrà la messa in mora del socio, previa comunicazione allo stesso della morosità, con invito a versare la quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno in corso, il mancato versamento comporterà la perdita della qualità di Socio;
- c) per radiazione: la radiazione si applica al Socio che abbia violato il presente statuto o le deliberazioni degli Organi Sociali legalmente prese, o abbia agito contro gli interessi del buon nome dell'Associazione, o abbia portato grave nocumento alla medesima, agli Organi Sociali o ai singoli Soci, o siano venute meno le condizioni di ammissione di cui all'art. 9, notificando la decisione presso la residenza conosciuta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa approvazione dell'Assemblea. Il Socio può ricorrere entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previste all'art.28 dello statuto.

ORGANI SOCIALI

Art.12. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche sociali sono totalmente gratuite, potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente.

Art. 13. L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

E' il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Si riunisce In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo e ogni volta che il Consiglio ritenga necessario od opportuno convocarla, o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea elegge:

- a) i membri del Consiglio Direttivo determinandone la composizione e numero
- L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, deve essere comunicato dal Presidente a tutti i Soci con comunicazione scritta e con manifesti affissi all'interno della Sede dell'Associazione, almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua mancanza dal Vice Presidente, con precedenza per il più anziano per associazione o, in caso di parità per quello anagraficamente più anziano; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. In ogni caso il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario, che può essere anche non Socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 14. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si considera a tutti gli effetti regolarmente insediata ove siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei convenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli interessati non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito libro (libro verbali Assemblee) a cura del Segretario e sono sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

Art. 15. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci risultanti dal libro Soci aggiornato al 30° giorno precedente l'Assemblea.

Art. 16. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre, cinque o sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci, scelti tra i Soci dell'Associazione, e dura in carica tre anni. Il numero dei componenti del Consiglio viene determinato dall'Assemblea prima della elezione dello stesso.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente uscente con parere consultivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per le cariche assunte.

Art. 17. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne avverte la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno ogni quadrimestre. In ogni caso si riunirà entro il 31 marzo, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

La convocazione avviene con mezzi concordati e a data certa, diretta ad ogni singolo componente. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, deve essere inviato con almeno quindici giorni di preavviso o con un preavviso di almeno cinque giorni in caso di provata urgenza.

La prima convocazione del Consiglio Direttivo spetta al Presidente uscente o dimissionario, e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente uscente rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 18. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (cinquanta per cento più uno).

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, il Presidente chiamerà un Consigliere a fungere da Segretario.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo non sia presente a tre sedute nell'arco di un anno solare, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione

delle assenze e delibera in merito del Consiglio Direttivo successivamente approvata dall'Assemblea.

Il Consigliere decaduto o dimissionario sarà sostituito dal primo non eletto, oppure in assenza, da un altro consigliere, nominato dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione della stessa.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in apposito libro (libro verbali Consiglio) a cura del Segretario e saranno sottoscritte dal Segretario stesso e dal Presidente.

Art. 19. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente e su proposta dello stesso, scelti tra i componenti del Consiglio, potrà eleggere uno o più vice presidenti nel numero di uno ogni cento Soci con un massimo di tre vice presidenti, con funzioni e deleghe specifiche. A ciascuno di loro per le aree di competenza, spetta l'ordinaria amministrazione. I poteri di straordinaria amministrazione spettano al Presidente;
- b) redige e approva i regolamenti sia per l'attuazione del presente statuto, sia per qualsiasi altra esigenza dell'Associazione;
- c) determina l'attuazione dell'attività in conformità con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci sulla base di un programma pluriennale, articolato in modo tale che sia possibile fissarne le progressive linee di sviluppo nell'ambito dell'arco di tempo desiderato;
- d) determina, su proposta del Presidente, l'attività annuale, verificandone la corrispondenza con il programma pluriennale e con le disponibilità di bilancio, nonché le collaborazioni e i programmi specifici;
- e) predispone annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) delibera sui provvedimenti previsti dall'art.8,9 e 10 del presente statuto.

Art. 20. IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, con mandato di uguale durata ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio sia come attore che come convenuto.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare Procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Vice Presidente con maggiore anzianità anagrafica sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o vacanza e provvede a tutti i compiti attribuiti al Presidente, fatta eccezione ai compiti attribuiti ad altri Vice Presidenti e/o a Consiglieri.

Art. 21. I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti saranno investiti di specifiche funzioni ad esclusione di quella di Segretario.

Art. 22. IL SEGRETARIO

IL Consiglio nomina un proprio membro Segretario, a questi è affidato il compito di predisporre a tutti gli atti relativi la gestione patrimoniale dell'Associazione, la

predisposizione e presentazione dei bilanci, che devono comunque essere messi a disposizione dei soci almeno 15 giorni prima della loro approvazione. La mancata approvazione dei bilanci da parte del Consiglio o dell'Assemblea ne comporta la necessaria verifica da parte di quest'ultima. E' compito del Segretario curare l'inventario dell'Associazione.

RENDICONTO E RISORSE ECONOMICHE

Art. 23. RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi regionali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da qualsiasi attività finalizzata e connessa al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.24. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili del *Il Colore Viola* che sono gestiti direttamente, al momento della costituzione, o altri che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; con l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Entro il termine di predisposizione del bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo, il Segretario deve curare l'inventario generale dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 25. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. La carica di Presidente e di Vice Presidente, non può essere ricoperta da soci svolgenti attività professionale in campo epilettologico. Il Consiglio potrà prevedere apposite tutele per la responsabilità che fanno capo al Presidente, ai Vice Presidenti ed alle altre cariche sociali.

Art. 27. MODIFICHE STATUTARIE.

Il presente statuto non può essere modificato, se non dall'Assemblea dei Soci e con il voto favorevole di tre quarti dei Soci regolarmente iscritti nel libro Soci.

Art. 28. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, e tra questi e l'Associazione

relativamente all'interpretazione dello statuto ovvero della sua attuazione, sarà devoluta ad un arbitro scelto tra persone di provata esperienza in ambito associazionistico e nominato di comune accordo delle parti in lite. In mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato dal Prefetto competente per la sede dell'Associazione o dalla costituenda Authority.

L'arbitro dovrà prestare la propria opera gratuitamente, salvo un rimborso delle spese entro i limiti preventivamente stabiliti.

Art. 29. SCIoglimento

L'Associazione potrà essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, in base alle norme stabilite dagli articoli 20 e 21 del Codice Civile.

Il patrimonio sarà devoluto ad un'organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, secondo la L. 266/91. La deliberazione di scioglimento dovrà essere presa con la maggioranza prevista dall'art.30 del presente statuto.

Art. 30. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, e le norme vigenti in materia di volontariato.